

COMUNE DI SEGARIU

Provincia del Sud Sardegna

DETERMINAZIONI SETTORE AMMINISTRATIVO

Numero 141 del 24-09-20

Reg. generale 573

Ufficio SETTORE AMMINISTRATIVO

Oggetto: Approvazione avviso pubblico finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di idonei collocati in vigenti graduatorie a tempo indeterminato per il profilo di Istruttore Direttivo Tecnico Ingegnere Categoria Giuridica D - Posizione Economica D1 del comparto Funzioni Locali per la copertura a tempo indeterminato part time 18 ore settimanali di n. 2 ISTRUTTORI DIRETTIVI TECNICI con istituzione di riserva di 1 posto ai sensi dell'art. 1014, co.4 e dell'art.678, comma 9 del d.lgs. 66/2010, applicata a scorrimento graduatoria

Il Responsabile del Settore Amministrativo

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n.6 del 10.07.2020 di nomina di titolare della Posizione Organizzativa del Settore Amministrativo;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.100 del 10.12.2019 con la quale veniva approvata la Programmazione triennale del Fabbisogno del Personale 2020/2022;

DATO ATTO che, con deliberazione della Giunta Municipale n.51 del 20/07/2020 avente ad oggetto "*Integrazioni con modifiche al piano triennale del fabbisogno di personale 2020/2022*", si è provveduto a modificare il piano approvato con deliberazione della Giunta Municipale n.100/2019;

DATO ATTO che, con Deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 14/04/2020, si è proceduto all'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;

PRESO ATTO che, tra le modifiche previste all'interno del piano triennale approvato con deliberazione della G.M n.51/2020, è stata prevista l'assunzione di n.2 Istruttori Direttivi Tecnici Cat.D part-time 18 ore settimanali a tempo indeterminato, disponendo la modifica del numero di figure di personale da assumere, che tiene conto anche dei pensionamenti che si avranno nell'anno 2021 prevedendo, nel corso del 2020, l'assunzione di 2 figure di ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO cat. D part time 18 ore settimanali, in sostituzione della previsione assunzionale di ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO full time, modifica collegata al mutamento della situazione di fatto e della nuova valutazione dell'interesse pubblico originario;

DATO ATTO CHE è stata avviata la procedura di mobilità obbligatoria prevista dall'art. 34 *bis* del D.lgs. n. 165/2001, per la quale è stata inoltrata apposita richiesta agli organi competenti;

RITENUTO, preso atto della nota di riscontro pervenuta attestante l'esito negativo della procedura di cui all'art.34bis del D.Lgs. 165/2001, acquisita al prot. al n.6708 del 10.09.2020, di poter procedere nell'avvio delle procedure finalizzate all'assunzione di due unità con profilo di Istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D1, a tempo indeterminato part time 18 ore settimanali mediante utilizzo di graduatorie di altri enti, garantendo maggior celerità ed economicità al presente procedimento amministrativo, finalizzato al reclutamento di personale;

RICHIAMATA la normativa in materia e in particolare:

- l'art. 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il quale sancisce che, in attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'art. 9 della legge 3/2003, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle limitazioni prescritte in materia di assunzioni, possono utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate;
- l'art. 1, comma 361 e seguenti, della L. n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), come modificato dall'art. 14 *ter*, comma 1, del D.L. n. 4/2019, e dalla relativa Legge di conversione n. 26/2019, a mente del quale *“Fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 5 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso nonché di quelli che si rendono disponibili, entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime, fermo restando il numero dei posti banditi e nel rispetto dell'ordine di merito, in conseguenza della mancata costituzione o dell'avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori”*;
- l'art. 35, con particolare riferimento al comma 5 *ter* del D.Lgs. n. 165/2001, a mente del quale *“Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione”*.

ESAMINATA la giurisprudenza contabile sulle norme poc'anzi citate e osservato che:

- la Corte dei Conti Sezione di controllo per la Sardegna, con deliberazione n. 36/2019, ha affermato che la regola introdotta dall'art. 1, comma 361, della legge n. 145/2018 *“determina una inversione di tendenza nella utilizzabilità delle graduatorie di concorso, non consentendo più lo scorrimento da parte di altre amministrazioni, né da parte della medesima Amministrazione che intendesse utilizzare una propria graduatoria, ancora efficace, per la copertura di un posto diverso da quelli messi a concorso”*;
 - il Collegio, in particolare, ha affermato come non sia possibile procedere allo scorrimento di graduatoria concorsuale formata da altro Ente pubblico, per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, evidenziando come l'art. 3, comma 61, sebbene non espressamente abrogato dalla legge n. 145 del 2018, risulterebbe implicitamente abrogato in quanto incompatibile con la nuova regola generale di cui al comma 361 della legge n. 145 del 2018 e che tale principio, tuttavia, si possa applicare solo ai casi rientranti nell'ambito applicativo della legge n. 145 del 2018, ossia alle graduatorie delle procedure concorsuali bandite successivamente al 1° gennaio 2019, per espressa previsione normativa (comma 365);
 - alle medesime conclusioni è giunta anche la Corte dei Conti delle Marche con la deliberazione n. 41/2019, secondo cui tale soluzione interpretativa è avallata
- DETERMINAZIONI SETTORE AMMINISTRATIVO n. 141 del 24-09-2020 - Pag. 2 - COMUNE DI SEGARIU

dall'interpretazione letterale delle disposizioni contenute nella legge n. 145 del 2018, nonché dalla stessa *ratio* dell'intervento normativo; la legge n. 145 del 2018, infatti, prevede che *“le graduatorie dei concorsi siano utilizzate “esclusivamente” per la copertura dei posti messi a concorso, impedendo, per le graduatorie delle procedure concorsuali bandite successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge, l'utilizzo della graduatoria per la copertura di qualsiasi altro posto diverso da quelli messi a concorso, sia esso della medesima o di altra Amministrazione. Il principio espresso nel comma 361 ha uno specifico ambito applicativo, anche dal punto di vista temporale (comma 365), e non può che valere a prescindere da quale Amministrazione utilizzi la graduatoria, stante la generalità della previsione, che si riferisce all'utilizzo di graduatorie in generale”*;

- anche la Corte dei Conti della Puglia, con deliberazione n. 89/2019, condivide pienamente le conclusioni e le motivazioni adottate dalla Corte dei Conti delle Marche nella predetta deliberazione n. 41/2019, alla quale fa espressamente rinvio, precisando che la Legge n. 145/2018 ha reso inapplicabile l'art. 3, comma 61, terzo periodo, della L. n. 350/2003 (possibilità di assunzione di personale a tempo indeterminato mediante scorrimento di graduatorie di altri enti) solo per le graduatorie relative a procedure concorsuali bandite successivamente al 1° gennaio 2019, rimanendo utilizzabile lo scorrimento per le altre graduatorie.

DATO ATTO che, con l'articolo 1, commi 147 e 148, della legge 160/2019, è stata abrogata e superata tale limitativa disposizione vertente sulle graduatorie approvate da potersi utilizzare ripristinando, per gli enti, la possibilità dello scorrimento di tutte le graduatorie approvate dal 2011, sebbene con diversi termini di validità fissati dalla medesima legge in relazione alla data della loro approvazione;

PRESO ATTO di quanto delineato al comma 10-octies dell'art. 1 del D.L. n. 162/2019, introdotto, in sede di conversione, dalla legge n. 8/2020 che, pur muovendo dagli obblighi di pubblicazione dei bandi di mobilità nel portale internet del Dipartimento della funzione pubblica, stabilisce inoltre che: *“A tale fine, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità di pubblicazione nel portale, di cui al predetto articolo 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, degli avvisi di mobilità adottati dalle pubbliche amministrazioni, dei bandi di concorso per l'accesso al pubblico impiego, delle relative graduatorie di merito e delle graduatorie degli idonei non vincitori ai quali le amministrazioni possono attingere, ai sensi dell'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nei limiti di validità delle graduatorie medesime.”*;

RICHIAMATA, infine, la deliberazione n. 290/2019 della Corte dei Conti del Veneto, recentemente intervenuta in merito all'individuazione del momento in cui è possibile effettuare l'accordo per l'utilizzo di una graduatoria di un altro ente e sulla procedura per la relativa approvazione, che, in linea con la posizione della Corte dei Conti dell'Umbria, espressa con la deliberazione n. 124/2013, ritiene sia sufficiente che l'accordo per l'utilizzo di una graduatoria di un altro ente intervenga prima dell'utilizzazione della stessa (e non necessariamente prima di bandire il concorso o di formalizzare la graduatoria), precisando, tuttavia, che il “previo accordo” deve inserirsi in un chiaro e trasparente procedimento di corretto esercizio del potere di utilizzare graduatorie concorsuali di altre amministrazioni, allo scopo di evitare ogni arbitrio e/o irragionevolezza o violazione delle regole sulla concorsualità e, quindi, sull'imparzialità dell'azione amministrativa e, pertanto, ritiene necessario che l'ente che intende utilizzare la graduatoria di altra amministrazione debba previamente:

- predeterminare i criteri (nell'ambito del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, o con apposito atto di indirizzo) di scelta della tipologia di enti con i quali è possibile "accordarsi";
- valutare la corrispondenza della posizione lavorativa da ricoprire (categoria, regime giuridico ed, eventualmente, profilo) con la graduatoria che si vuole utilizzare;
- garantire la previsione e verificare la preesistente copertura finanziaria nel piano triennale di fabbisogno di personale.

DATO ATTO che:

- al fine di rispondere ai principi di funzionalità e ottimizzazione delle risorse, così come prescrive l'art. 91 del T.U.E.L. 18 Agosto 2000, n. 267 ed in relazione al disposto dell'art. 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è consentito, per la copertura di posti vacanti, attingere da graduatorie vigenti di altri enti del comparto "Funzioni Locali", nel rispetto delle procedure disciplinate dal presente articolo;
- con deliberazione di Giunta Comunale n.95 del 29.07.2009 avente ad oggetto "*Regolamento per la disciplina delle procedure concorsuali e delle modalità di assunzione*", modificata con deliberazione di G.C. n.73 del 02.08.2017, ad ultimo modificata con deliberazione di G.C. n.71 del 24.09.2020 risulta indicato:

A al TITOLO IV, del Capo IV articolo 88 bis "*Assunzioni a tempo indeterminato mediante scorrimento graduatorie di altri enti*", come di seguito:

1. *Ai fini delle assunzioni previste dal presente articolo, l'Amministrazione comunale potrà utilizzare anche graduatorie ancora valide ed efficaci a suo tempo formate da altri enti per la copertura dei posti in ruolo di pari qualifica e profilo professionale dei posti messi a concorso. In caso di più graduatorie viene utilizzata quella più lontana nel tempo partendo sempre dal primo classificato nella graduatoria medesima, previo accordo con l'ente detentore della stessa;*
2. *A seguito dell'individuazione della graduatoria più lontana nel tempo per la quale risulta acquisito, inoltre, entro giorni 10 (dieci) dalla richiesta da inoltrarsi a cura dell'ente richiedente, l'accordo con l'ente detentore della stessa, pena lo scorrimento e richiesta accordo all'ente detentore della graduatoria successiva nei requisiti predetti, si procederà nell'attingimento delle unità di personale previste in sede di programmazione, con priorità ed eventuali riserve di legge, da verificarsi all'interno della graduatoria assunta quale utile in quanto corrispondente in criteri e disponibilità all'accordo da parte dell'ente concedente.*
3. *Il personale, interpellato per l'assunzione che, senza giustificato motivo, non risulti disponibile ad assumere servizio, perderà il diritto alla chiamata, venendo sostituito dal successivo in ordine di graduatoria in uso; si considera non disponibile anche colui che risulti non reperibile per almeno 3 (TRE) giorni all'indirizzo dichiarato nella domanda di assunzione.*
4. *In tema di costituzione e rapporto di lavoro, si rimanda a quanto già disciplinato al CAPO IX Costituzione del rapporto di lavoro."*

RITENUTO, in linea con quanto suggerito dai pronunciamenti delle Corti dei Conti sopra richiamate, correttamente secondo le quali l'utilizzo delle predette graduatorie nonché la convenzione con altri enti per le medesime finalità debba inserirsi in un chiaro e trasparente procedimento di corretto esercizio del potere di utilizzo delle graduatorie di altre amministrazioni, allo scopo di evitare ogni arbitrio e/o irragionevolezza o violazione delle regole sulla concorsualità e, quindi, sull'imparzialità dell'azione amministrativa;

RICHIAMATA la deliberazione n.85/2020/PAR della Corte dei Conti sezione Controllo per la Regione Sardegna del 4 agosto 2020;

DATO ATTO che, secondo quanto disciplinato dalla Legge 160/2020, articolo 1 comma 147 secondo cui le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto DETERMINAZIONI SETTORE AMMINISTRATIVO n. 141 del 24-09-2020 - Pag. 4 - COMUNE DI SEGARIU

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, nel rispetto dei seguenti limiti:

a) le graduatorie approvate nell'anno 2011 sono utilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, e previo superamento di un apposito esame colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità;

b) le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020;

c) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione;

RILEVATO che, secondo quanto disciplinato dalla Legge 160/2020, articolo 1 comma 148 "...i commi da 361 a 362-ter e il comma 365 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati...";

RILEVATO inoltre che, secondo quanto disciplinato dalla Legge 160/2020, articolo 1 comma 149 "...All'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: « tre anni dalla data di pubblicazione » sono sostituite dalle seguenti: « due anni dalla data di approvazione...»;

RITENUTO, quindi, di dover dare esecuzione a quanto stabilito nelle deliberazioni della Giunta Comunale sopra citate, procedendo nell'avviare una manifestazione d'interesse finalizzata all'individuazione di graduatorie vigenti, propedeutica all'assunzione a tempo part time 18 ore settimanali e indeterminato di 2 (DUE) Istruttori direttivi Tecnici cat. D1 da assegnare al Settore Tecnico dell'ente mediante utilizzo di graduatorie in corso di validità, predisposte in seguito a selezioni pubbliche presso altri enti per la copertura di posti a tempo indeterminato in profilo professionale analogo o equivalente a quello da coprire;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 1014, co.4 e dell'art. 678, comma 9 del d.lgs. 66/2010 alla presente selezione è applicata la riserva di n.1 posto per i volontari delle FF.AA., a scorrimento graduatoria;

VISTO lo schema di avviso di manifestazione di interesse, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e ritenuto di doverlo approvare.

PRECISATO CHE il finanziamento del costo occorrente per la copertura dei posti di cui alla presente determinazione è previsto negli appositi capitoli di spesa del Bilancio di Previsione 2020/2022.

DATO ATTO CHE:

- sulla base dell'istruttoria, preordinata all'emanazione del presente atto, si può attestare e la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 *bis* del D.Lgs. n. 267/2000";
- gli atti relativi al presente provvedimento saranno pubblicati nell'apposita sezione di amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- è stato accertato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, del sottoscritto responsabile di Settore e degli altri dipendenti che hanno partecipato all'istruttoria dell'atto e degli altri soggetti indicati agli artt. 8 e 9 del codice di comportamento.

VISTI:

- il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.Lgs. n. 165/2001 - Norme generali sull'Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
- il DPR n. 445/2000 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- il D.Lgs. n. 267/2000 – Testo Unico Enti Locali;
- il D.Lgs. n. 193/2006, n. 196 e successive modifiche e integrazioni - Codice in materia di protezione dei dati personali;
- i vigenti CC.NN.LL. del Comparto Regioni – Enti Locali;
- le Leggi n. 68/1999, n. 104/1992 e n. 198/2006, recanti, rispettivamente, disposizioni per il diritto al lavoro dei disabili, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti dei disabili e delle pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e relativo trattamento sul lavoro;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019/2021

DETERMINA

DI AVVIARE una manifestazione d'interesse finalizzata all'individuazione di una graduatoria vigente utile all'assunzione a tempo part time 18 ore settimanali e indeterminato di 2 (due) Istruttori Direttivi Tecnici, Categoria D, posizione economica D1, da assegnare al settore Tecnico, in profilo professionale analogo o equivalente a quello da coprire;

DI STABILIRE che, ai sensi dell'articolo 1014, co.4 e dell'art. 678, comma 9 del d.lgs. 66/2010 alla presente selezione è applicata la riserva di n.1 posto per i volontari delle FF.AA., a scorrimento graduatoria;

DI RITENERE la presente in ogni caso conclusa nel caso di esperimento positivo della comunicazione di cui all'art.34bis del D.Lgs.n.165/2001;

DI APPROVARE lo schema di avviso di manifestazione di interesse e il relativo schema di domanda, allegati alla presente determinazione sub A e B per farne parte integrante e sostanziale;

DI STABILIRE che il suddetto avviso venga pubblicato all'albo pretorio online e sul Sito Internet del Comune di Segariu su "Amministrazione Trasparente" - sezione "Bandi di Concorso", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e sull'home page.

DI STABILIRE quale termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse il giorno 15.09.2020.

DI CONFERMARE che i relativi impegni scaturenti dall'applicazione della presente

determinazione trovano applicazione all'interno del bilancio di previsione 2020/2022;

DI DARE ATTO infine, che alla nomina della Commissione Esaminatrice si provvederà con successiva determinazione, nel rispetto della normativa vigente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ERRIU DOTT.SSA PAOLA
(firmato digitalmente)